

PROTOCOLLO D'INTESA
"COMPLESSO CULTURALE DELL'ORATORIO DELLA MADONNA DEL VIVAIO
A SCARPERIA (FI).
PROGETTO PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE"

Il giorno 7 del mese di aprile nell'anno 2017, fra:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, di seguito nel presente Protocollo detta *Soprintendenza*, rappresentata dal Soprintendente, Dott. Andrea Pessina;
- la Arcidiocesi di Firenze, di seguito nel presente Protocollo detta *Arcidiocesi*, rappresentata dal Vicario Episcopale per gli affari economici, Mons. Marcello Caverni;
- la Parrocchia di Scarperia, di seguito nel presente Protocollo detta *Parrocchia*, rappresentata dal Parroco pro tempore Don Francesco Chilleri;
- il Comune di Scarperia e San Piero, di seguito nel presente Protocollo detto *Comune*, rappresentato dal Sindaco, Federico Ignesti

premessi che

MIBACT-SBEAP-FI
ARC_PROT
0013111 16/06/2017
Cl. 31.10.04/8

1. il complesso culturale dell'Oratorio della Madonna del Vivaio, costituito dalla chiesa, dalla casa canonica, dalla sagrestia, dal campanile e dalle aree di pertinenza, per le sue caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali rappresenta un valore identitario di assoluta rilevanza del sistema dei beni culturali e del paesaggio del Comune di Scarperia e San Piero, del territorio del Mugello e della Provincia di Firenze, nonché luogo di culto di antica fondazione e tuttora rilevante riferimento per la comunità locale, per quella scientifica e per il turismo;
2. la *Soprintendenza* ha impegnato cospicui fondi ministeriali per il consolidamento dell'area di pertinenza retrostante la chiesa;
3. appare necessario promuovere azioni coordinate tese a garantire la tutela, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso ecclesiastico dell'Oratorio della Madonna del Vivaio;
4. per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente è indispensabile procedere alla definizione di un programma che preveda la progettazione e l'esecuzione degli interventi necessari al completamento dei consolidamenti, dei restauri e delle riqualificazioni, compatibili con le finalità di salvaguardia del complesso monumentale e delle funzioni liturgico pastorali sue proprie;
5. la complessità e l'articolazione del programma sopra indicato presuppongono la convergenza di intenti e di azioni della *Arcidiocesi*, della *Soprintendenza*, della *Parrocchia* e del *Comune*, quali soggetti responsabili della tutela, conservazione, protezione e valorizzazione del complesso parrocchiale;

premessi inoltre che

6. il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni





1
AFC

culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.) specifica che la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione, e che l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso procedimenti volti a confermare e regolare i diritti e i comportamenti inerenti al patrimonio culturale;

7. lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che la conservazione del patrimonio culturale sia assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;

8. l’Intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana del 2005 relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche specifica che la sicurezza dei beni culturali riveste primaria importanza e che, a tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto;

9. la stessa Intesa afferma che gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che eventualmente di altri soggetti.

10. la Regione Toscana (cfr. L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) prevede forme di cooperazione strutturali e funzionali tra lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private senza fine di lucro, in materia di valorizzazione dei beni culturali e, quindi, favorisce il coordinamento e l’integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio;

11. la stessa Regione (cfr. L.R. 25 febbraio 2010, n. 21), inoltre, riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati con o senza scopo di lucro, possono apportare all’intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l’iniziativa e l’attività.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1


Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2

Le parti convengono sulla necessità di studiare adeguatamente il complesso monumentale dell’Oratorio della Madonna del Vivaio al fine di definire una programmazione delle misure di salvaguardia e degli interventi indispensabili al recupero funzionale e alla valorizzazione del complesso.

Art. 3

Le parti convengono sulla necessità di predisporre il programma degli interventi di conservazione relativi al complesso dell’Oratorio della Madonna del Vivaio e il progetto

Zolewicz Spada d'PE ² 

definitivo ed esecutivo degli interventi da effettuarsi, finalizzati a evitare l'ulteriore degrado del bene e alla riqualificazione architettonica, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di consolidamento e restauro redatto congiuntamente dalle parti.

Art. 4

La *Soprintendenza* collabora attivamente con la *Arcidiocesi*, la *Parrocchia* e il *Comune*, al fine di predisporre il piano degli interventi.

Art. 5

Le parti convengono che in caso di risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sul complesso parrocchiale, indipendentemente dalla loro provenienza, sarà predisposto uno specifico atto di condivisione della programmazione delle fasi attuative.

Art. 6


Le parti convengono che in caso di risorse presenti nella disponibilità della *Arcidiocesi*, della *Parrocchia*, del *Comune* e della *Soprintendenza*, per l'attuazione degli interventi necessari sul complesso parrocchiale, la stessa *Soprintendenza* mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative, nell'ambito delle competenze istituzionali, per le redazioni progettuali, gestione e direzione dei lavori.

Art. 7


I sottoscrittori si riservano di apportare in ogni momento eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa e di stipulare un eventuale accordo programmatico, quale specifico atto di condivisione delle fasi attuative, qualora si registrassero i presupposti tecnici, amministrativi ed economici, tenendo in conto il possibile coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soprintendente



Il Vicario Episcopale per gli Affari Economici



Il Parroco pro tempore



Il Sindaco

